CAMERA DEI DEPUTATI N. 1951

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato TURRONI

—

Norme per l'immatricolazione, l'uso e la circolazione di natanti a motore denominati « *scooter* acquatici » e simili

Presentata il 28 novembre 1992

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La scorsa estate alcuni gravi incidenti hanno dimostrato come l'uso insensato delle cosiddette « moto d'acqua » non si concili in alcun modo con il desiderio di tranquillità, sicurezza e fruibilità delle acque costiere per i turisti che affollano le nostre spiagge. Le moto d'acqua non sono dotate di alcun dispositivo che ne mantenga la rumorosità entro livelli tollerabili, cosicché sulle spiagge i cittadini sono obbligati a subire un livello di inquinamento acustico superiore ai limiti di legge. L'interesse turistico locale impone inoltre un'attenta tutela delle emissioni che possono turbare la fruizione dei luoghi circostanti gli specchi d'acqua, in quanto l'uso dei veicoli in oggetto costituisce una lesione del diritto alla salute inteso nel senso più ampio di diritto all'equilibrio e al benessere psico-fisico. Tali emissioni incrementano oltre ogni limite accettabile il già preoccupante nocivo livello di inquinamento atmosferico ed acustico che grava sul territorio, in particolare nelle zone costiere, alterando ulteriormente la qualità delle acque con grave pregiudizio, oltre che per salute delle persone, per vita acquatica.

La proposta di legge mira quindi a tutelare la salute e la sicurezza dei villeggianti, nonché le attività economiche, cercando di impedire con ogni mezzo l'uso incontrollato delle moto d'acqua che provocano sia un inquinamento acustico già oltre i limiti di legge, sia rischi gravissimi per la balneazione, sia danni economici per le zone turistiche, dalle quali molti saranno indotti a fuggire a causa del frastuono e della pericolosità.

Dopo aver enunciato le finalità della legge (articolo 1), nella categoria prevista dal secondo comma dell'articolo 13 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, intitolata « Navi minori, galleggianti e navigazione da diporto », si aggiungono gli *scooter* acquatici, introducendo in tal modo l'obbligo dell'iscrizione e della relativa licenza (articolo 2).

Negli articoli 3 e 4 si stabiliscono i requisiti per l'immatricolazione e per la guida, possibile solo per coloro che abbiano compiuto gli anni 18 e siano dotati di patente nautica.

Gli articoli 5 e 6 delimitano la possibilità di navigazione di tali *scooter*, ponendo il divieto nelle aree marine protette e negli specchi di mare prospicienti le zone aventi particolare interesse paesistico e ambientale, ai sensi della legge 27 giugno 1985, n. 431, e successive modificazioni.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. La presente legge regola l'immatricolazione, l'uso e la circolazione nelle acque marittime e nelle acque interne delle unità da diporto a motore denominate « *scooter* acquatici ».

ART. 2.

1. Il secondo comma dell'articolo 13 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, è sostituito dal seguente:

« I natanti, salvo quelli comunemente denominati *scooter* acquatici, sono esclusi dall'obbligo dell'iscrizione di cui all'articolo 5 e della relativa licenza ».

ART. 3.

1. Gli *scooter* acquatici aventi cilindrata superiore ai cinquanta centimetri cubici sono immatricolati presso le capitanerie di porto ai sensi degli articoli 5 e seguenti della legge 11 febbraio 1971, n. 50.

2. La targa di immatricolazione deve essere trascritta in modo visibile su entrambi i lati del natante.

ART. 4.

1. Gli *scooter* acquatici possono essere condotti esclusivamente da soggetti aventi età superiore agli anni 18 e dotati di patente nautica.

2. I conducenti devono indossare durante la navigazione una cintura di salvataggio o un'idonea muta galleggiante.

3. Gli *scooter* acquatici devono essere inoltre dotati di dispositivi automatici di spegnimento del motore in caso di caduta del conducente.

ART. 5.

1. Gli *scooter* acquatici non possono prendere mare da terra ma solo da unità da diporto stazionanti oltre i cinquecento metri da riva.

2. Gli *scooter* acquatici possono navigare nelle ore diurne in una fascia di mare compresa entro un miglio dalla riva e comunque a non meno di cinquecento metri da terra ed in un raggio non superiore ai mille metri dalle unità da cui hanno preso il mare che devono funzionare da base di appoggio, di sicurezza e di soccorso.

ART. 6.

1. Gli *scooter* acquatici non possono circolare nelle aree marine protette e negli specchi di mare prospicienti le zone aventi particolare interesse paesistico ed ambientale, ai sensi della legge 27 giugno 1985, n. 431, e successive modificazioni.

2. Gli *scooter* acquatici possono circolare esclusivamente in zone individuate e delimitate annualmente dalle capitanerie di porto che ne stabiliscono, con propria ordinanza, la localizzazione, tenuto conto delle necessità di assicurare tranquillità e sicurezza ai bagnanti e nel rispetto delle esigenze di quiete delle località balneari.

3. È vietato l'alloggio e il deposito degli *scooter* d'acqua su spiagge, aree demaniali marittime in genere o comunque utilizzate per la balneazione.

ART. 7.

1. I trasgressori delle norme di cui alla presente legge, salvo che il fatto costituisca più grave reato, sono puniti ai sensi dell'articolo 39 della legge 11 febbraio 1971, n. 50.

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL11-1951
Lire 500